TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 26.9.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1731/2017 R.G. promossa da:

, rappresentato e difeso dall'Avv.DE ANDREIS LUIGI

RICORRENTE

contro:

S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ROTONDI FRANCESCO

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il signor ha convenuto in giudizio avanti al Giudice del lavoro la s.p.a. al fine di sentir accertare e

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

dichiarare il suo diritto alla costituzione alle dipendenze della convenuta . S.p.A. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'1/7/2017, con inquadramento nel 3° livello del C.C.N.L. Industria Metalmeccanica, con mansioni di aggiustatore, pulitore e tranciatore di barre, ovvero mansioni professionalmente equivalenti, con orario di lavoro *full time* e con retribuzione mensile pari a Euro 1.798,30 mensili, e conseguentemente ordinare alla convenuta S.p.A. di ammettere in servizio il ricorrente alle proprie dipendenze con effetto dal 1/7/2017 con la condanna della stessa società convenuta a pagare al ricorrente tutte le mensilità di retribuzione maturate e maturande dall'1/7/2017, sino all'effettivo richiamo in servizio, nella misura mensile di Euro 1.798,30 x per 13 mensilità.

Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 26.9.2018 la causa veniva discussa e decisa.

La presente causa ha per oggetto il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro in capo alla convenuta S.p.A. (già Srl a socio unico) ex art. 2932 c.c. in forza di verbale di conciliazione in sede sindacale in data 26/5/2015.

Le premesse su cui si fonda la domanda del ricorrente sono le seguenti:

- **che** il ricorrente aveva iniziato a lavorare con l'allora S.p.A., con sede a Legnano, on

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

decorrenza 3/7/2001, con inquadramento quale operaio da ultimo di 3° livello del CCNL Industria Metalmeccanica e con mansioni da ultimo di aggiustatore, pulitore e tranciatore di barre (v. cedolini paga sub doc. 9);

-**che** in data 26/9/2013 la S.p.A. veniva ammessa all'Amministrazione straordinaria (v. doc. 2);

- **che** a seguito dell'ammissione della S.p.A. alla procedura di Amministrazione Straordinaria, il Commissario Straordinario bandiva una gara mediante procedura aperta per la cessione del ramo d'azienda industriale della Spa in A.S. (doc. 2);

-**che** in data 17/3/2015 il Ministero autorizzava il Commissario Straordinario ad accettare l'offerta vincolante complessivamente presentata dalla società S.p.A. (doc. 2);

-**che** in data 18/3/2015 veniva costituita la società convenuta, allora S.r.l., avente quale socio unico la S.p.A., la quale indicava tale società come cessionaria del ramo d'azienda (v. sempre doc. 2);

- **che** a seguito del provvedimento ministeriale di autorizzazione e dell'avvenuta costituzione della Società cessionaria, S.p.A. in A.S. e le società S.p.A. e S.r.l. avviavano la procedura di informazione e consultazione di cui all'art. 47 L. 428/90;

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c525a84891d5c6dfb29709a7288

-**che** tale procedura si concludeva con accordo sindacale in data 18/5/2015 (doc. 2);

-**che** all'art. 4, 1° capoverso, di tale accordo veniva stabilito in primo luogo che le società _____ i S.p.A. e S.r.l. si obbligavano ad offrire a n. 170 lavoratori dipendenti di S.p.A. in A.S. individuati in un apposito elenco allegato all'accordo, l'assunzione a tempo indeterminato, senza periodo di prova, alle proprie dipendenze con effetto dalla data di esecuzione del contratto di cessione (v. sempre doc. 2);

- **che** inoltre, lo stesso accordo stabiliva sempre all'art. 4, 2° capoverso, che la neocostituita società ' S.r.l. avrebbe proceduto, entro il termine di due anni dalla stipulazione del contratto di cessione, all'assunzione sempre a tempo indeterminato e senza periodo di prova, di un ulteriore numero minimo di n. 40 lavoratori, con indicazione dei relativi nominativi nello stesso elenco di cui al capoverso precedente (v. sempre doc. 2);

-**che** ancora, rispetto a tutti gli altri lavoratori, compreso l'odierno ricorrente – non rientranti nell'elenco delle prime 170 assunzioni e delle successive 40, l'accordo prevedeva la permanenza intanto degli stessi alle dipendenze di S.p.A. in A.S. che avrebbe provveduto all'attivazione degli ammortizzatori sociali fruibili, quali la CIGS e la Mobilità, e ciò nei termini, con le modalità e per le finalità di cui agli artt. 8 e 10 (v. sempre doc. 2);

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

-**che** più in particolare l'art. 8 stabiliva che la S.p.A. in A.S. avrebbe richiesto l'intervento della CIGS fino al 30/12/2015 cui avrebbe fatto seguito l'apertura della procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/91 con la previsione dei 2 criteri della (i) non opposizione alla collocazione in mobilità e (ii) del raggiungimento del diritto alla pensione entro il 31/12/2017;

-che all'art. 10 dello stesso accordo veniva inoltre previsto che *'fatta salva la situazione di non opposizione alla collocazione in mobilità, ai lavoratori posti in mobilità dalla S.p.A. in A.S. che non raggiungano il requisito pensionistico e che non abbiano al contempo trovato nuova occupazione né ricevuto nuove offerte occupazionali a tempo indeterminato dai competenti servizi, il Gruppo si impegna a proporre, entro il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, soluzioni occupazionali individuali a tempo indeterminato adeguate in termini economici e professionali nelle proprie società ovvero, in analogia con quanto previsto dall'art. 9 delle legge 223/91, offerte occupazionali professionalmente equivalenti oppure, in mancanza, che presentino omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, siano inquadrate in un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza; tali offerte dovranno riferirsi ad aziende distanti non più di 50 Km, o in alternativa raggiungibili in 80' con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore'* (v. sempre doc. 2);

- **che** l'art. 7 dell'accordo prevedeva infine che la sua definitiva efficacia

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

fosse condizionata alla sottoscrizione di almeno il 90% dei lavoratori non rientranti nelle prime 170 assunzioni e nelle successive 40 assunzioni di cui all'art. 4, di altrettanti verbali di conciliazione in sede sindacale aventi ad oggetto l'accettazione della permanenza alle dipendenze della società S.p.A. in A.S. nei termini e per le finalità di cui sopra e la rinuncia a ogni contestazione e azione nei confronti della società S.r.l. e S.p.A. in relazione all'avvenuto trasferimento di ramo d'azienda di cui all'accordo (v. sempre doc. 2) ;

-che, tutto ciò premesso, il ricorrente non figurando nell'elenco dei 170 + 40 nominativi di cui all'art. 4, rientrava nelle previsioni di cui al riportato art. 10 (v. doc. 3);

-che quindi in forza di verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 26/5/2015 tra l'odierno ricorrente, S.p.A. e S.r.l., a fronte dell' impegno all'assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte della società S.r.l., il signor manifestava la propria accettazione alla (temporanea) permanenza alle dipendenze della società S.p.A. in A.S. con rinuncia ad ogni contestazione e azione nei confronti di S.r.l. e S.p.A. in relazione al trasferimento di ramo d'azienda (v. ancora doc. 3);

-che parimenti il ricorrente rinunciava definitivamente nei confronti di S.p.A. in A.S a qualsivoglia pretesa di natura

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

retributiva indennitaria e risarcitoria connessa con il rapporto intercorso con l'ex S.p.A., successivamente S.p.A. in A.S., fino alla data del trasferimento d'azienda, nonché ad ogni pretesa connessa con il trasferimento d'azienda stesso (v. sempre doc. 3);

-**che** in pari data 26/5/2015 la consegnava al ricorrente la lettera avente ad oggetto l' '*impegno all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato*' da parte di S.r.l. del seguente tenore testuale: '*con riferimento agli impegni assunti nell'accordo sindacale del 18 maggio 2015, Le confermiamo che la nostra Società Le formulerà, direttamente o indirettamente tramite soggetti terzi, alle condizioni menzionate nel suddetto accordo, una proposta di assunzione a tempo indeterminato entro il periodo di copertura individuale degli ammortizzatori sociali disponibili. Resta inteso che la proposta di assunzione è comunque subordinata all'efficacia del contratto di cessione del ramo di azienda che verrà stipulato con S.p.A. in A.S.*' (v. doc. 4);

-**che** in data 4/6/2015 veniva perfezionato l'accordo sindacale concernente la vendita del ramo di azienda da S.p.A. in A.S. alla società S.r.l., oggi, a seguito dell'intervenuta modifica della denominazione sociale, la convenuta (nuova) .p.A. (v. premesse sub doc 5);

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

- **che** nei mesi successivi il ricorrente rimaneva collocato in cigs da S.p.A. in A.S. e così fino al successivo mese di dicembre 2015;

-**che** intanto con lettera in data 30/10/2015 S.p.A. in A.S. avviava, secondo quanto previsto e convenuto con i sopracitati accordi, la procedura di mobilità per n. 112 su 131 dipendenti per motivi riconducibili, di fatto, alla cessazione di ogni attività industriale e produttiva presso la sede di Legnano conseguente al perfezionamento dell'accordo sindacale di vendita del ramo del 4/6/2015 fatta eccezione per le poche attività rimaste (vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei macchinari non ceduti, ecc.) (v. ancora doc. 5);

- **che** all'esito degli incontri di rito, la c.d. fase sindacale si concludeva in data 9/11/2015 con un verbale di accordo che prevedeva la collocazione in mobilità dei suddetti n. 112 esuberi entro il 31/12/2015 con la previsione dei criteri della (a) volontarietà, (b) minore anzianità aziendale, a parità di profilo professionale; c) pensionabilità (v. sempre doc. 5);

-**che** con lettera in data 18/12/2015 la S.p.A. in A.S. richiamata la lettera di avvio della procedura del 30/10 e l'accordo sindacale del 9/11, procedeva quindi al licenziamento del ricorrente con effetto dal 30/12/2015 e provvedeva alla sua collocazione in mobilità (v. doc. 6);

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

- **che** durante i periodi di integrazione salariale e di mobilità il ricorrente non solo non riceveva alcuna specifica proposta di assunzione da parte di S.r.l. né direttamente né indirettamente tramite soggetti terzi, ma non veniva neppure coinvolto né dalla cedente né dalla cessionaria in apposite iniziative formative così come previste dall'accordo sindacale del 18/5/15 e finalizzate alla riqualificazione dei lavoratori rimasti (temporaneamente) alle dipendenze di in A.S. in vista del loro passaggio alle dipendenze di ' S.r.l. ovvero della loro ricollocazione presso altri soggetti;

-**che** ciò malgrado il ricorrente si sottoponeva autonomamente, per il tramite della S.r.l., operatore accreditato da Regione Lombardia per i servizi di formazione professionale, ad una serie di corsi formativi, presso la relativa sede di Legnano, per la riqualificazione ed il ricollocamento quali il corso per la gestione del magazzino, per la sicurezza, per il patentino del muletto, per il patentino del merlo, ecc. (v. doc. 8);

-**che** in vista dell'imminente scadenza in data 30/6/2017 del termine ultimo fissato per la sua prevista ricollocazione dopo 18 mesi di mobilità riconosciuti ed indennizzati dall'Inps, il signor dopo aver inutilmente tentato di ottenere con l'intervento della RSU, signor , la sua dovuta proposta di assunzione ad opera della convenuta S.r.l., oggi S.p.A., non

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

poteva far altro che procedere con raccomandata spedita in data 9/6/2017, a formalizzare la sua messa a disposizione della stessa (nuova) S.p.A., per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle sue dipendenze (v. doc. 7), cui però non faceva seguito alcun riscontro, e alcuna proposta da parte di terzi;

-**che** il ricorrente, dopo la cessazione della 'copertura' da parte della mobilità è tutt'ora disoccupato con riserva di produrre, occorrendo, la certificazione rilasciata dal Centro Provinciale per l'Impiego all'udienza di discussione;

- **che** come si evince dall'ultimo cedolino paga del ricorrente rilasciato a gennaio 2016 dall'ex datrice di lavoro a S.p.A. in A.S., ed allegato *sub* doc. 9, la sua retribuzione mensile all'atto della cessazione del rapporto per collocazione in mobilità del 30/12/15 risultava pari a Euro 1.798,30 x per 13 mensilità.

Ritiene il ricorrente che la Società convenuta avrebbe violato gli obblighi assunti nell'accordo sindacale sottoscritto in data 18.5.2015 (ribaditi nell'accordo del 4.6.4015 e nelle premesse del verbale transattivo sottoscritto dal ricorrente in sede sindacale in data 26.5.2015) non avendo offerto al ricorrente alcuna soluzione occupazionale che ne evitasse il licenziamento, e che, pertanto, con riferimento agli impegni assunti nell'accordo sindacale del 18/5/2015, si siano verificate tutte le condizioni ivi previste ai fini del diritto alla

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla società convenuta a far data dall'1/7/2017, ai sensi dell'art. 2932, 1° comma.

La società convenuta ha sostenuto di aver correttamente adempiuto agli impegni assunti nelle richiamate previsioni di cui agli art. 10 e 9, rispettivamente, dell'ipotesi di accordo del 18.5.2015 e dell'accordo del 4.6.2015, offrendo nel settembre del 2015 (tramite la i in Amministrazione Straordinaria, nella persona del sig. , responsabile del servizio di sorveglianza) al ricorrente la possibilità di ricoprire una nuova posizione lavorativa a tempo indeterminato e *full time* in qualità di addetto alla sorveglianza (doc.5).

Il ricorrente, in effetti, ha lavorato nei giorni 22 e 23.9.2015 in qualità di addetto all'attività di vigilanza presso lo stabilimento di Legnano e in data 24.9.2015 inviò la seguente comunicazione: "*Io sottoscritto avendo fatto due giorni di prova dal 22.9.2015 al 23.9.2015, rinuncio alla proposta come vigilanza in per causa problemi di orari di servizi e turni. In attesa spero che mi venga data un'altra opportunità da operaio giornaliero. In tale data 24.9.2015 io sottoscritto chiedo di essere rimesso in cassa integrazione*" (cfr. **doc. 8**).

Non può sostenersi, a parere della scrivente, che la documentazione (docc.5 e 8) prodotta dalla convenuta dimostri l'adempimento dell'impegno assunto poiché la lettera del 21.9.2015 pervenuta al ricorrente mentre era in CIGS (del seguente tenore: "*Le comunichiamo*

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

che in data 22 settembre 2015 Ella dovrà riprendere il lavoro") non è una proposta di assunzione, trattasi piuttosto di un mero richiamo (temporaneo) del ricorrente dalla cassa integrazione da parte della sua (allora) formale datrice di lavoro in Amministrazione Straordinaria.

La norma invocata dal ricorrente prevede: art.2932 c.c. '***Esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto***: *Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto concluso'.*

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che "*la disposizione di cui all'art. 2932 c.c., diretta a dare esecuzione in forma specifica all'obbligo di contrarre, è applicabile solo ove la fonte dell'obbligo consenta di determinare completamente tutti gli elementi del contratto, anche nei dettagli, in modo che sia possibile iniziarne l'esecuzione senza che le parti debbano esprimere ulteriori dichiarazioni dirette a precisarne l'oggetto o il contenuto. Sicché mancando tale specificazione, nel caso in cui l'obbligo dì parte datoriale rimanga inadempiuto, il lavoratore non può esperire il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.*"

Nell'art. 10 dell'ipotesi di accordo sindacale del 18.5.2015 (il cui contenuto è stato replicato nell'art. 9 del successivo accordo sindacale del 4.6.2015), come pure nelle premesse del verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dal ricorrente in data 26.5.2015 e nella comunicazione inviata in pari data dalla Società al ricorrente (doc. 4) la

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

Società ha assunto veri e propri obblighi a contrarre corredati da elementi tali da individuare gli elementi costitutivi necessari del contratto di lavoro da concludere. Il verbale di conciliazione sottoscritto fra le Parti, infatti, ha previsto espressamente l'applicazione anche al signor delle "(medesime) condizioni contrattuali definite nell'art. 4 dell'accordo sindacale (*'contratto a tempo indeterminato'*, *'senza periodo di prova'*, *'trattamento economico attualmente in essere'*, *'riconoscimento convenzionale dell'anzianità di servizio maturata ai fini dell'applicazione delle condizioni di trattamento economico e di tutti gli istituti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e risultanti dalla lettera di assunzione"*).

Ricorrono, dunque, a parere della scrivente tutte le condizioni per l'accoglimento della domanda svolta da parte ricorrente in via principale. Va accolta anche la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito se la convenuta avesse adempiuto agli obblighi assunti. La decorrenza non può che essere quella dell'1.7.2017 poiché il 30/6/2017 era il termine ultimo fissato per la ricollocazione del ricorrente dopo 18 mesi di mobilità riconosciuti ed indennizzati dall'Inps.

In data 30/6/2017 è scaduto il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali (cigs e mobilità).

Risulta documentalmente provato (dalla copia del modello 730 prodotto dal procuratore di parte ricorrente in sede di discussione) che

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67900c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

successivamente a tale data il ricorrente non ha percepito alcun altro reddito.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione alle dipendenze della convenuta S.p.A. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'1/7/2017, con inquadramento nel 3° livello del C.C.N.L. Industria Metalmeccanica, con mansioni di aggiustatore, pulitore e tranciatore di barre, ovvero mansioni professionalmente equivalenti, con orario di lavoro *full time* e con retribuzione mensile pari a Euro 1.798,30 mensili, salvi in ogni caso gli aumenti contrattuali intanto intervenuti, e per l'effetto, **ordina** alla convenuta S.p.A. di ammettere in servizio il ricorrente alle proprie dipendenze con effetto dal 1/7/2017;

condanna la stessa società convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* a pagare al ricorrente tutte le mensilità di retribuzione maturate e maturande dall'1/7/2017, sino all'effettivo richiamo in servizio, nella **misura mensile di Euro 1.798,30 x per 13 mensilità**, con interessi e rivalutazione del dovuto al saldo;

condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese **Euro 6.000 per compensi, oltre accessori.**

Così deciso in data 26.9.2018.

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288

Sentenza n. 370/2018 pubbl. il 26/09/2018
RG n. 1731/2017

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Franca Molinari

Firmato Da: MOLINARI MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23fb9c567acae3c29d5b2b21532ed008
Firmato Da: MOLINARI FRANCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6790c5c25a84891d5c6dfb29709a7288